

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Basilicata, 19 novembre 2004, n. 772.

Nei ricorsi elettorali trova applicazione il principio della sospensione dei termini procedurali prevista per il periodo feriale. Le controdeduzioni nel ricorso elettorale sono lo strumento attraverso cui il controinteressato organizza la propria difesa eventualmente ampliando il thema decidendum con un'impugnazione incidentale.

Omissis.

Diritto. 1. Deve essere preliminarmente dichiarata la tardività del ricorso incidentale, notificato dal controinteressato sig. ... il 2 ottobre 2004 e depositato il successivo 7 ottobre 2004, anche se per una ragione diversa da quella dedotta dal ricorrente principale.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, anche nei ricorsi elettorali trova applicazione la sospensione dei termini procedurali, prevista, per il periodo feriale dall' art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742 (Cons. Stato, V Sez., 2 maggio 2001 n. 2481, 31 luglio 1998 n. 1149, 3 giugno 1996 n. 625 e 3 giugno 1994 n. 612).

Deve però essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia elettorale, ai sensi dell'art. 83/11 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, il termine per proporre ricorso incidentale è di quindici giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cons. Stato, V Sez., 16 giugno 1998 n. 885 e 5 maggio 1999 n. 519; T.A.R. Napoli, II Sez., 12 novembre 2001 n. 4806; T.A.R. Basilicata 26 ottobre 2000 n. 653; T.A.R. Bari, I Sez., 30 novembre 1999, n. 1815). Difatti, la presentazione del ricorso incidentale, ancorché non specificatamente regolata dal rito elettorale, resta soggetta all'art. 83/11 D.P.R. n. 570 del 1960, il quale prevede che le eventuali controdeduzioni al ricorso principale debbano dalla parte controinteressata essere depositate, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

Le controdeduzioni costituiscono infatti lo strumento attraverso cui il controinteressato organizza la propria difesa come meglio crede, limitandosi a contrastare i motivi del ricorrente oppure ampliando il *thema decidendum* con un'impugnazione incidentale (v., in termini, Cons. Stato, V Sez., n. 519 del 1999 cit.).

Il giudice amministrativo ha altresì escluso che detta disciplina presenti profili non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale. È stato infatti osservato che il ricorrente incidentale gode di termini ragionevolmente più lunghi, rispetto al ricorrente principale, per la verifica, dopo la proclamazione degli eletti, della correttezza dei risultati elettorali, sommandosi al termine fruito dal ricorrente principale per la notificazione del ricorso quello per la proposizione del ricorso incidentale (v. Cons. Stato, V Sez., 10 marzo 1997 n. 247 e n. 519/99 cit.). Inoltre, la normativa garantisce che i risultati elettorali possano acquisire il crisma della certezza nei termini più brevi, e tale esigenza è tanto più sentita in presenza della formazione di organi rappresentativi, destinati a durare per periodi di tempo limitati ed investiti di vaste responsabilità pubbliche.

Ne segue che il ricorso incidentale proposto dal controinteressato sig. ... deve essere dichiarato irricevibile perché, pur essendo stato notificato il 30 settembre 2004 e, quindi nel termine di quindici giorni dalla conclusione del periodo di sospensione feriale durante il quale era stato notificato quello principale (2 agosto 2004), risulta depositato soltanto il 7 ottobre 2004, quando il termine perentorio di quindici giorni, fissato dall'art. 83/11 dei D.P.R. n. 570 del 1960, era ormai decorso.

Omissis.